

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE

N. G05727 del 16/04/2014

Proposta n. 5858 del 09/04/2014

Oggetto:

Decreto legislativo 19 Agosto 2005, n. 214, art. 19. Revoca delle autorizzazioni fitosanitarie - Ditta: GAIA di POLIMENE FRANCESCA - P. IVA 02402890590 - LATINA

Proponente:

Estensore	LENTINI CONCETTA	_____
Responsabile del procedimento	LENTINI CONCETTA	_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Decreto legislativo 19 Agosto 2005, n. 214, art. 19. Revoca delle autorizzazioni fitosanitarie – Ditta: GAIA di POLIMENE FRANCESCA – P. IVA 02402890590 – LATINA

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12/11/2009 concernente: "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214";

VISTA la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e s.m.i. che:

- all'articolo 19 elenca i soggetti che devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività di produzione e commercio di vegetali e prodotti vegetali;
- all'articolo 20 stabilisce che le ditte che producono e/o commercializzano e/o importano i vegetali e/o i prodotti vegetali elencati nell'All. V, devono essere iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP);
- all'articolo 26 stabilisce che i soggetti iscritti al RUP che intendono utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

VISTO il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12/11/2009 concernente: "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214";

VISTA la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale”;

VISTA la L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, concernente “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011” , art. 2, commi 39 e 40 in materia di competenza per il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie;

VISTA l’autorizzazione per l’esercizio del commercio di piante, parti di piante semi e bulbi rilasciata, con prot. n. 137422 del 29/11/2010 rilasciata dal Comune di Latina alla ditta GAIA di POLIMENE FRANCESCA, P. IVA 02402890590, con sede in Via del Crocifisso snc. - Borgo Santa Maria - Latina;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. 12/11/2009, il mantenimento delle autorizzazioni previste dagli articoli 19, 20 e 26 del D.lgs. n. 214/2005 è subordinato all’effettivo esercizio dell’attività e che, in caso di cessazione temporanea per un periodo continuativo superiore a due anni o definitiva, il Servizio Fitosanitario Regionale ne deve disporre la revoca;

VISTA la nota prot. n. 138422 del 05/03/2014 con la quale il Comune di Latina, ha trasmesso copia dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio di piante, parti di piante, semi e bulbi rilasciata dallo stesso Comune con prot. n. 137422 del 29/11/2010 e restituita dalla ditta per cessata attività dal 09/01/2014;

RITENUTO necessario revocare le autorizzazioni fitosanitarie alla ditta in quanto ne ha fatto richiesta per cessazione attività in data 09/01/2014;

D E T E R M I N A

ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 3, comma 7, del D.M. 12/11/2009 la **revoca** per cessata attività dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio di piante, parti di piante, semi e bulbi rilasciata dal Comune di Latina con prot. n. 137422 del 29/11/2010

rilasciata alla ditta **GAIA di POLIMENE FRANCESCA**
P.IVA: **02402890590**
Indirizzo: **Via del Crocifisso snc. B.go S. Maria - LATINA**

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.

Non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE
(Roberto Ottaviani)